



## **TEATRO COMUNALE DI TENCAROLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALL'ART. 23 D.LGS. 50/2016**

### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Il presente documento è redatto ai fini di individuare i requisiti di partecipazione in carico ai soggetti concorrenti, per quanto disposto dalle Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'ANAC con Del. n. 417/2019.

#### **1 Requisiti di partecipazione**

**1.1** Tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice che dall'art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE), si individuano i seguenti requisiti.

##### **1.1.1 Requisiti di ordine generale:**

- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

##### **1.1.2 Requisiti di idoneità professionale**

- Possesso di diploma di Laurea in Ingegneria civile/edile, Architettura, o laurea equipollente;  
- Risultare iscritto all'albo professionale;  
- Risultare abilitato a ricoprire il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per quanto disciplinato dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

##### **1.1.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria**

a) avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell'importo a base di gara, ovvero:

- 2 x € 148.383,40 = € 296.766,80;

*Su richiesta della stazione appaltante, in sede di procedura di aggiudicazione, tale requisito deve essere dimostrato:*

- i) per professionisti singoli o associati e per società di professionisti: copia delle dichiarazioni IVA o modello Unico, corredati da ricevuta di presentazione presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio. Nel caso in cui svolgano altre attività oltre a quelle di progettazione occorrerà anche una autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per la diverse attività;*
- ii) per le società o altro soggetto di diritto UE: copia del bilancio riclassificato in base alle norme del codice civile, corredato da nota di deposito presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio. Nel caso in cui svolgano altre attività oltre a quella di progettazione che non risulti desumibile dalla nota integrativa, occorrerà anche una autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione*



*appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per la diverse attività*

## **1.1.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

b) avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria, almeno 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, ovvero:

- E.13 Edilizia: € 4.073.600,00;

*Su richiesta della stazione appaltante, in sede di procedura di aggiudicazione, tale requisito deve essere dimostrato:*

- i) se eseguiti per conto di committenti pubblici: attestazione rilasciata dalla committenza di avvenuto espletamento del servizio, riportante le classi, categorie ed importi delle opere a cui si riferisce la prestazione svolta;*
- ii) se eseguiti per conto di committenti privati: documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o attraverso documentazione idonea a comprovare l'avvenuta esecuzione del lavoro per il quale è stata svolta la prestazione (atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo) ovvero tramite produzione di copia del contratto e delle relative fatture inerenti la prestazione medesima;*

*Il concorrente deve allagare la distinta dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisiti richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, delle individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di servizio tra quelli di cui alle categorie specificate nel presente documento, e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni.*

c) avere svolto negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, ovvero:

- E.13 Edilizia:  $0,40 \times € 4.073.600,00 = € 1.629.440,00$ ;

*Su richiesta della stazione appaltante, in sede di procedura di aggiudicazione, tale requisito deve essere dimostrato:*

- i) se eseguiti per conto di committenti pubblici: attestazione rilasciata dalla committenza di avvenuto espletamento del servizio, riportante le classi, categorie ed importi delle opere a cui si riferisce la prestazione svolta;*
- ii) se eseguiti per conto di committenti privati: documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o attraverso documentazione idonea a comprovare l'avvenuta esecuzione del lavoro per il quale è stata svolta la*



# *Città di Selvazzano Dentro*

*- Provincia di Padova -*

## **allegato A – Requisiti di Partecipazione**

*prestazione (atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo) ovvero tramite produzione di copia del contratto e delle relative fatture inerenti la prestazione medesima;*

*Il concorrente deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di punta” con indicazione, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell’ubicazione, delle individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di servizio tra quelli di cui alle categorie specificate nel presente documento, e dell’indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni.*

d.1) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (FTE), in una misura proporzionata pari a 1 volta (1x1) le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico: le unità stimate sono le seguenti:

- n. 1 Progettista, iscritto all’Albo professionale di cui al punto 1.1.2;
- n. 1 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, distinto dal Direttore dei Lavori di cui sopra qualora il medesimo soggetto non possieda tale requisito di idoneità professionale, o pur possedendolo intenda avvalersi di diverso soggetto per l’espletamento del servizio;

d.2) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (FTE) in misura proporzionata pari a 1 volta (1x1) le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti; le unità stimate sono le seguenti:

- n. 1 Direttore dei Lavori, iscritto all’Albo professionale di cui al punto 1.1.2;
- n. 1 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, distinto dal Direttore dei Lavori di cui sopra qualora il medesimo soggetto non possieda tale requisito di idoneità professionale, o pur possedendolo intenda avvalersi di diverso soggetto per l’espletamento del servizio.

*Su richiesta della stazione appaltante, in sede di procedura di aggiudicazione, la disponibilità del personale deve essere dimostrata attraverso:*

- i) per i soci: documenti comprovanti l’attività di partecipazione alla società (atti progettuali, di direzione lavori, ecc.);*
- ii) per i dipendenti: copia dei modelli INPS;*
- iii) per i consulenti: copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua*



# *Città di Selvazzano Dentro*

*- Provincia di Padova -*

## **allegato A – Requisiti di Partecipazione**

---

### **2 Precisazioni**

**2.1** I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nei migliori cinque anni del decennio precedente la data della pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

In caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti finanziari e tecnici di cui sopra devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. E' stabilito che la mandataria assuma i requisiti di partecipazione in quota percentuale maggiore rispetto la somma di quelli assunti dalla/e mandante/i., oltre che possedere i requisiti in misura percentuale maggiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

Il requisito di cui al paragrafo 1.1.4, lettera c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del Codice, le società di professionisti e le società di ingegneria, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti dalla società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Ai consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice, si applicano le disposizioni previste per i mandanti dei raggruppamenti temporanei.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

L'attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria, capacità tecnica-professionale) potrà essere resa mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 con le informazioni richieste, ovvero, mediante la compilazione dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo predisposto dalla Stazione Appaltante.

**2.2** Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati, per quanto previsto dall'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice.



# *Città di Selvazzano Dentro*

*- Provincia di Padova -*

## **allegato A – Requisiti di Partecipazione**

---

**2.3** I requisiti riferiti ai servizi svolti non sono da intendersi limitati in riferimento ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ovvero, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi attinenti servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, ad esempio di progettazione, verifica della progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo ecc., congiuntamente o distintamente.

**2.4** Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare come confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016. Le considerazioni di cui sopra sono applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", mentre non sono di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.).

**2.5** Per quanto attiene la possibilità per i soggetti concorrenti di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, si ritiene di stabilire che:

- NON sia ammesso l'avvalimento da parte dei concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati al paragrafo 1.1.2;
- sia ammesso l'avvalimento da parte dei concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale indicati ai paragrafi 1.1.3 e 1.1.4;